

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 683

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(BIONDI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(PAGLIARINI)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO

**(DINI)**

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

**(URBANI)**

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria

*Presentato l'11 giugno 1994*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il notevole aumento della popolazione penitenziaria, passata da poco meno di 26.000 unità alla data del 31 dicembre 1990 a circa 51.000 unità alla data del 31 dicembre 1993, mostra

una chiara tendenza ad ulteriori incrementi, rendendo pressoché insostenibile la situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, già di per sé gravissima, anche perché caratterizzata dalla sempre mag-

giore presenza di detenuti di particolare pericolosità sociale; e ciò rende difficilissimo l'espletamento dei numerosi, complessi e delicati compiti istituzionali attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dai relativi decreti legislativi.

La recente apertura di nuovi istituti penitenziari e la prossima apertura di altri comportano la inderogabile esigenza di disporre del personale necessario per il loro funzionamento e per provvedere alla custodia ed al trattamento dei detenuti ed internati, assicurando l'ordine e la sicurezza negli istituti. A questo si aggiunge il problema della prossima assunzione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, da parte del Corpo di polizia penitenziaria.

Il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, all'articolo 1 ha disposto che fino a quando non si verificherà la totale copertura degli organici, le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle (comma 1), e che le eccedenze nel predetto ruolo derivanti dall'applicazione di tale disposizione sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

Lo stesso articolo 1 ha inoltre stabilito che, fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173, ed ha altresì limitato l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sino

al 31 dicembre 1993 (commi 3 e 4). In prosieguo di tempo, il decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, per far fronte alla carenza di personale di custodia ha previsto (articolo 2) che alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante assunzione di quanti avessero già presentato domanda di reclutamento nel Corpo di polizia penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, purché debitamente selezionati secondo le procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 395 del 1990. Lo stesso decreto-legge n. 163 del 1993, all'articolo 4, ha disposto che tali procedure possono essere utilizzate fino alla totale copertura della dotazione organica del 1993 per gli agenti e gli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e che i concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle predette dotazioni organiche per il 1994 ed il 1995, dovevano essere banditi, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994.

Senonché le procedure per l'espletamento del primo dei due concorsi (1220 posti di allievo agente), bandito con il decreto ministeriale 27 settembre 1993, non potranno produrre effetti se non dall'inizio del 1995, come semplice assunzione, e solo dal 1° gennaio 1996, come effettiva utilizzazione del personale assunto, per la necessità di frequentare il corso di formazione presso le scuole del Corpo.

Esistono tuttavia 871 aspiranti agenti, già risultati idonei alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1993, n. 254, che ha convertito in legge in decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, che potrebbero essere utilizzati dall'amministrazione penitenziaria proprio per fronteggiare la straordinaria ed urgente carenza di organico sopra accennata, coprendo i posti che nel corso del 1994 si renderanno liberi a seguito di cessazioni dal servizio e soprattutto a seguito dell'accesso al ruolo di sovrintendenti (ove le vacanze di organico sono cospicue) da parte di agenti per concorso interno.

Con l'articolo 1 del presente decreto si prevede che coloro i quali avevano già presentato la domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria alla data del 29 luglio 1993, erano stati sottoposti alla selezione fisica ed attitudinale, ed erano risultati idonei in base alle procedure di reclutamento vigenti prima della data di entrata vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, verranno assunti nel Corpo di polizia penitenziaria via via che si verificheranno le vacanze nel corso del 1994.

Ovviamente, la predetta deroga all'articolo 4 del decreto-legge n. 163 del 1993 opera soltanto in relazione al presente provvedimento e non per il futuro: si tratta, più propriamente, di una norma di carattere transitorio per la disciplina di situazioni sulle quali ha inciso la nuova normativa.

Lo stesso articolo 1 dispone che l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso per 1220 allievi agenti di polizia penitenziaria, bandito con decreto ministeriale del 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — quarta serie speciale — n. 103 del 28 dicembre 1993, non potrà avvenire prima del 1° gennaio 1995.

Ciò, sia perché le procedure concorsuali si prevedono lunghe e complesse a causa del gran numero di domande pervenute, sia perché appare necessario contenere nei limiti delle disponibilità di bilancio la spesa per il corrente anno 1994.

Al fine di provvedere, contemporaneamente, anche in altro modo, alla urgente copertura dei posti disponibili, nella qualifica degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto del piano di assunzione previsto dalla tabella A allegata al decreto-legislativo n. 443 del 1992, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto-legge n. 163 del 1993, l'articolo 2 prevede la possibilità di prorogare, fino al 31 dicembre 1994, la rafferma, a domanda, di quei 556 militari che, in eccedenza all'organico del Corpo, sono stati utilizzati per un anno in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, per l'espletamento dei servizi esterni di istituto, con diritto allo stesso trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

Infine, l'articolo 3 dispone che il personale assunto nel Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto non può presentare domanda di trasferimento se non ha prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

In conclusione, le norme di cui agli articoli 1 e 2 comportano la graduale immissione in servizio di 871 unità di personale a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, nonché la proroga, a domanda, della rafferma fino al 31 dicembre 1994 di 556 unità. Quindi, al 1° gennaio 1994 le complessive dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, risultanti dalla tabella A allegata al decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, sono state stabilite in 38.147 unità, di cui 32.343 appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, 4.425 al ruolo dei sovrintendenti e 1.379 a quello degli ispettori.

A fronte di tale organico, risultano attualmente presenti 35.721 unità (ivi compresi 1.187 allievi in frequenza di corso), con una scopertura complessiva pari a 2.426 unità, parte nel ruolo dei sovrintendenti e parte in quello degli ispettori.

Ciò premesso, considerato che le immisioni e le rafferme di cui sopra non determinano nuovi oneri finanziari giacché le relative spese sono contenute negli attuali stanziamenti di bilancio alle voci « nuove assunzioni » « decreto-legge n. 163 del 1993 », ad ogni buon conto, si riportano come segue i prospetti dimostrativi degli oneri in questione:

per gli 871 aspiranti agenti, in relazione al previsto scaglionamento di dette assunzioni, si può tener conto di un periodo medio di permanenza di cinque mesi, e cioè:  $871 \times 35.000.000 : 12 \times 5 =$  lire 12.702.083.333;

per le 556 unità in posizione di rafferma, si può tener conto di un periodo di permanenza di 10 mesi, a partire dalla data di scadenza della precedente rafferma (1° marzo) al 31 dicembre 1994, e cioè:  $556 \times 35.000.000 : 12 \times 10 =$  lire 16.216.666.666.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 febbraio 1994, n. 96, e 9 aprile 1994, n. 229.

*Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1994.*

**Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del  
Corpo di polizia penitenziaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non

può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

#### ARTICOLO 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

#### ARTICOLO 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

#### ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994.

#### SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.